

**N. R.G. 15052/2015**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BRESCIA  
SEZIONE SPEC. IMPRESA - CIVILE**

in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 15052 del ruolo generale dell'anno 2015

vertente tra

COMPOSAD S.R.L.

attrice, con gli avv.ti Roberto Pietro Sidoti e Agrippino Sidoti

e

ING LEASE (ITALIA) S.P.A.

convenuta, con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12.1.2021 e perciò, per parte attrice, come da foglio depositato telematicamente e, per parte convenuta, come da comparsa di costituzione.

**MOTIVAZIONE**

1. Svolgimento del processo.

La causa è stata promossa da Composad s.r.l. (da ora, per brevità, Composad) che, con atto di citazione notificato (in origine, unitamente ad altri soggetti) in data 23.9.2015, ha convenuto in giudizio Ing Lease (Italia) s.p.a. (da ora Ing Lease), esponendo che: a) in data 3.10.2006, aveva stipulato con quest'ultima un contratto di leasing mobiliare (n. 80386/1) avente ad oggetto "*n. 1 Ingromat Celaner*



*Orig. Wandres Mod. CF 02/1300*” e, in data 29.9.2008, un contratto di leasing immobiliare (n. 99558/001) avente ad oggetto “*le aree edificabili in comune di Viadana (MN) (...) su cui costruire un fabbricato ad uno industriale [...]*”; b) il primo contratto, della durata di 19 canoni trimestrali, prevedeva un tasso leasing del 4,1001% con capitalizzazione trimestrale e un tasso di mora del 9,83%, a fronte di una soglia usuraria dell’8,97%; c) il secondo contratto, della durata di 216 canoni trimestrali, prevedeva un tasso leasing del 4,96%, sempre con capitalizzazione trimestrale; d) gli interessi di mora pattuiti con entrambi i contratti, sommati alle altre spese sopportate da essa utilizzatrice, determinavano il superamento della soglia usuraria; e) inoltre, nell’ipotesi di risoluzione anticipata dei contratti, era prevista una penale calcolata in misura pari a “tutti i canoni a scadere attualizzati al tasso Euribor 3 mesi lettera in vigore al momento della stipula [...] diminuito di 2 punti percentuali, maggiorato del prezzo per l’opzione finale di acquisto”, anch’essa usuraria; f) entrambi i contratti comportavano violazioni della normativa in materia di trasparenza, per mancata allegazione dei “piani di ammortamento”, omessa indicazione dell’I.S.C. e, soprattutto, applicazione di tassi leasing diversi da quelli indicati dalla società concedente.

Ciò premesso, Composad ha rassegnato articolate conclusioni dirette ad ottenere, in via principale, l’accertamento della natura usuraria degli interessi moratori applicati da Ing Lease e della conseguente gratuità di entrambi i contratti, con condanna della società concedente alla restituzione di tutto quanto indebitamente percepito a titolo di interessi; in via subordinata, ha chiesto accertarsi la contrarietà delle clausole relative alla misura degli interessi all’art. 117 T.U.B., la rideterminazione dei tassi di interesse applicabili ai sensi del 7° comma dell’articolo e, infine, la condanna di Ing Lease alla restituzione degli importi indebitamente incassati; oltre rivalutazione, interessi e spese..

Si è costituita in giudizio Ing Lease, contestando sotto vari profili le domande attrici e ha concluso per il rigetto delle medesime con vittoria di spese; in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di Composad al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

Il g.i., a scioglimento della riserva assunta all’esito della prima udienza, ha disposto la separazione di ciascuna delle cause promosse dalle cinque società attrici nei confronti di Ing Lease; la presente causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. diretta, in sostanza, a verificare la correttezza degli importi dovuti dalla società utilizzatrice a titolo di interessi, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12.1.2021 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.



2. Usurarietà della clausola relativa agli interessi moratori.

2.1. Contratto di leasing mobiliare n. 80386/1.

Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione sollevata da Ing Lease di carenza di interesse ad agire di Composad.

Difatti, secondo l'assunto della società attrice, la nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori comporterebbe, in ogni caso, la nullità anche di quella relativa agli interessi corrispettivi e, perciò, la gratuità dell'intero contratto, con conseguente diritto alla ripetizione di tutto quanto versato alla società concedente a titolo di interessi.

Sussiste pertanto, nei soli limiti di tale prospettazione, l'astratto interesse ad agire dell'attrice.

La domanda risulta comunque infondata nel merito e va, perciò, respinta.

Difatti, come precisato dalla Corte di Cassazione con la nota pronuncia delle Sezioni Unite n.19597/2020, anche gli interessi moratori possono avere natura usuraria e, tuttavia, l'autonomia della relativa pattuizione fa sì che l'eventuale nullità della stessa non si estenda a quella relativa agli interessi corrispettivi, qualora pattuiti in misura lecita.

La pattuizione di interessi moratori in misura usuraria non risulterebbe perciò idonea ad incidere sulla debenza, da parte dell'utilizzatore, degli importi corrispondenti al capitale e agli interessi corrispettivi.

Ciò premesso, va evidenziato che il contratto in esame ha avuto regolare esecuzione (risultando concluso alla data di introduzione del presente giudizio) e che l'attrice non ha in alcun modo provato (e, per la verità, nemmeno allegato) di aver corrisposto interessi moratori.

Scartata pertanto la tesi della radicale gratuità del contratto per effetto della pattuizione di interessi moratori usurari, viene meno il concreto interesse dell'attrice alla domanda di nullità, inidonea, per le ragioni indicate, a sostenere una domanda di restituzione di importi (per interessi moratori usurari) in realtà mai corrisposti.

Si aggiunga che Composad si è limitata ad allegare, in termini del tutto generici, l'applicazione da parte di Ing Lease di un tasso di mora (pari al 9,83%) superiore alla soglia di usura (pari all'8,97%), nonché il superamento di tale soglia per effetto dell'applicazione degli interessi moratori "unitamente alle altre spese connesse all'erogazione della locazione finanziaria".

2.2. Contratto di leasing immobiliare n. 99558/001.



Va disattesa, anche in questo caso, l'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire di Composad sollevata da Ing Lease.

Difatti, secondo la citata pronuncia delle sezioni unite n. 19597/2020, sussiste l'interesse dell'utilizzatore ad agire, anche in caso di svolgimento regolare del rapporto in corso, per vedere accertata la nullità di una clausola sugli interessi moratori "perché (cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva".

Il contratto di leasing immobiliare in esame era, alla data di introduzione del presente giudizio, ancora in corso; di qui l'interesse giuridicamente apprezzabile della società utilizzatrice ad ottenere la declaratoria di nullità (per usurarietà) della pattuizione relativa alla misura degli interessi moratori, al fine di evitarne l'applicazione nell'ipotesi di un proprio, futuro ed eventuale, inadempimento.

Nel merito, la domanda svolta da Composad è anche in questo caso infondata e non merita accoglimento.

La stessa attrice sostiene difatti che "nonostante il tasso di mora pattuito convenzionalmente sia inferiore al tasso soglia, emerge che l'applicazione del tasso di mora, unitamente alle altre spese connesse all'erogazione della locazione finanziaria, determina che il tasso effettivo globale annuo superi il tasso soglia, concretando, anche in questo caso, la fattispecie di usura".

Tali allegazioni, del tutto generiche e indeterminate, risultano inidonee a supportare, in termini sufficientemente specifici, la tesi dell'effettiva pattuizione di interessi moratori usurari.

### 3. Clausola di risoluzione anticipata.

L'attrice individua (in modo, per la verità, non chiarissimo) un ulteriore profilo di usurarietà dei contratti di leasing, richiamando la disciplina relativa alla "risoluzione anticipata" contemplata da entrambi .

La stessa attrice lamenta tuttavia la natura usuraria della clausola inserita in entrambi i contratti, illustrando un'ipotesi (risoluzione anticipata dei contratti alla scadenza del secondo canone) che, pacificamente, non si è verificata, con la conseguente, radicale infondatezza della doglianza.

Si aggiunga che le clausole in esame, dirette a regolare un'evoluzione patologica della esecuzione del contratto, appaiono da ricondurre, più correttamente, alla disciplina della clausola penale, con la conseguenza che il rimedio applicabile nel caso di manifesta eccessività della penale pattuita non è



quello della gratuità del contratto di cui all'art. 1815 c.c., bensì quello della *reductio ad aequitatem* della penale eccessiva contemplato dall'art 1384 c.c.

4. Difformità fra il tasso leasing pattuito e il tasso in concreto applicato.

4.1 Contratto di leasing mobiliare n. 80386/1.

Le doglianze della società attrice relative allo “scostamento” tra il tasso leasing indicato e quello concretamente applicato sono infondate e vanno perciò disattese.

La c.t.u. espletata ha, per la verità, riscontrato la sussistenza dello scostamento lamentato dalla società attrice (pagg. 13 e segg. della c.t.u.), rilevando tuttavia che “l'importo complessivo della quota interessi dei canoni calcolata in base al piano di ammortamento sulla base del tasso contrattuale è pari ad € 4.681,70”, quindi superiore rispetto all'importo totale della quota interessi di fatto applicata, pari a complessivi € 4.680,43.

In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che “tale risultato dipende dal fatto che i minori interessi addebitati con il primo canone rispetto a quelli previsti in base al piano di ammortamento calcolato con il tasso contrattuale, pari ad € 92,13, risultano circa pari alla somma dei maggiori interessi addebitati con i successivi canoni rispetto a quelli previsti in base al piano di ammortamento calcolato con il tasso contrattuale” e ha quindi concluso, osservando come “lo sviluppo dei piani di ammortamento non evidenzia significativi scostamenti tali da potere ritenere sostanzialmente difforme il tasso concretamente applicato rispetto al tasso concordato”.

In sintesi, gli interessi concretamente corrisposti dalla società utilizzatrice sono addirittura (sia pure di poco: € 1,27=), inferiori a quelli ricavabili “in base al piano di ammortamento sulla base del tasso contrattuale”, dovendosi perciò escludere la lamentata indeterminatezza del tasso pattuito (in presenza di uno scostamento non significativo, ed anzi irrisorio) e la sussistenza di un diritto alla restituzione degli importi pagati in eccedenza (in realtà, insussistenti).

4.2. Contratto di leasing immobiliare n. 99558/001.

Anche tale domanda attrice è infondata e non merita perciò accoglimento.

La c.t.u. espletata (pagg. 24 e segg.) ha in questo caso evidenziato che “il tasso leasing effettivo [...] (6,544245%) è, ovviamente, superiore al tasso leasing indicato nel contratto (6,211%)”.

Sul punto, si condivide tuttavia quanto affermato dal Tribunale di Milano con – fra le altre - la recente pronuncia n. 6369/2018, secondo cui “una difformità tra il tasso di leasing (espresso su base annua nei



fogli informativi, dove per definizione non è possibile “modulare” il tasso sulla base delle condizioni contrattuali rilevanti ai fini del tasso effettivo del rapporto, che verranno solo di seguito convenute) e il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) può dipendere da diverse variabili: dal pagamento in via eventualmente anticipata anziché posticipata degli interessi, dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza/e inferiore/i all’anno (in base quindi alla rateazione dell’obbligo di restituzione), e ancora per via del fatto che l’imputazione della rata possa avvenire tanto al capitale, che agli interessi (operazione implicitamente consentita dalla legge: l’art. 3 della delibera c.i.c.r. 9.2.2000 presuppone tale possibilità). Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo).”

Lo scostamento (di lieve entità) rilevato tra il tasso leasing indicato rispetto a quello effettivamente applicato assume pertanto natura fisiologica, poichè il primo si esprime su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti. Lo stesso c.t.u. ha d’altronde evidenziato che il tasso effettivo è “diverso dal TAN nei casi in cui vi siano pagamenti frazionati (non unica soluzione annuale)”.

In armonia con tale premessa, altre, più recenti, pronunce di questo tribunale hanno precisato che “dalla dedotta difformità non potrebbe mai derivare, [...], la nullità parziale del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB (non ai sensi del comma 4: gli elementi essenziali allo scopo richiesti ex art. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB sono tutti presenti, e il tasso leasing in tesi difforme non ne importa indeterminatezza ma, in ipotesi, espressione incongrua; non ai sensi del comma 6 TUB, che punisce la difformità delle condizioni indicate in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, ossia rispetto a quelle comunicate alla clientela a norma dell’art. 116 TUB, mentre quelle indicate in contratto e documento di sintesi non consta differiscano rispetto a condizioni più favorevoli della cui pubblicità non è neppure allegata notizia; non ai sensi del comma 8: in effetti riconducibile l’indicazione del tasso leasing al contenuto tipico determinato prescritto a fini di trasparenza, la difformità non è in sé assimilabile all’assenza dell’indicazione), ma potrebbe se del caso ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell’obbligazione di trasparenza, ove l’utilizzatore allegghi e provi, ad esempio, - ciò che non è avvenuto in questa sede - che qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli



condizioni: ove pure si accertasse la difformità eccepita (e per quanto detto non ravvisata), non troverebbe dunque applicazione la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo (sia esso quello previsto dall'art. 117 co. 7 TUB per il caso di inosservanza dei commi 4 e 6 ovvero quello previsto dall'art. 1284 c.c.)” (così, sentenza n. 180/2021, in motivazione, richiamata dalla difesa della convenuta; in argomento si veda anche la sentenza di questo tribunale n. 202/2021, sempre richiamata dalla difesa della convenuta).

Col che va ribadito che l'eventuale (lieve) difformità fra tasso leasing indicato e tasso concretamente applicato non determina né un'ipotesi di indeterminatezza del tasso pattuito (con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.), né la necessaria prevalenza del primo tasso (indicato) sul secondo (concretamente applicato), risultando perciò escluso il diritto dell'utilizzatore di ripetere gli importi (in ipotesi) versati in eccedenza.

5. Ciò premesso, vanno disattese le ulteriori censure sollevate da Composad in relazione alla pretesa violazione delle norme in materia di trasparenza.

In particolare, quanto alla lamentata assenza di un “piano di ammortamento [...] idoneo a fornire al cliente l'entità effettiva dei costi applicati alla locazione finanziaria” si rileva che entrambi i contratti evidenziano, in modo sufficientemente chiaro, le condizioni economiche applicate al finanziamento. Sono difatti indicati: la durata dell'operazione, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il numero e l'ammontare dei canoni, la periodicità e la decorrenza, il prezzo per l'eventuale acquisto alla scadenza del contratto, il parametro di indicizzazione, il tasso degli interessi di mora, il tasso interno di attualizzazione e le singole spese.

Chiarito poi che il c.d. “piano finanziario” non costituisce un elemento essenziale del contratto di leasing e la sua mancanza non comporta alcun vizio, quanto all'omessa indicazione dell'I.S.C., si evidenzia come la stessa non possa ritenersi obbligatoria per i contratti di leasing, alla luce del chiaro tenore della circolare 25.7.2003 della Banca d'Italia.

Va perciò ribadito che la riscontrata scollatura fra tasso leasing indicato e tasso concretamente applicato potrebbe comportare, sulla scorta della giurisprudenza di questo tribunale già richiamata, la mera responsabilità risarcitoria della società concedente; responsabilità di cui si dirà ora, sub 6.

6. Domande restitutorie e risarcitorie.



Respinte le domande di accertamento proposte da Composad, vanno respinte le ulteriori domande attrici, di natura restitutoria e risarcitoria.

Come ricordato, l'insanabile deficit assertivo e probatorio, conseguenza delle allegazioni generiche e indeterminate dell'attrice, non consente di ritenere nemmeno provate la pattuizione e l'effettiva corresponsione di interessi moratori usurari, nonché la concreta applicazione di clausole penali manifestamente eccessive.

La ricordata scollatura fra tasso leasing indicato e tasso concretamente applicato potrebbe comportare, come anticipato, la mera responsabilità risarcitoria della società concedente; responsabilità che, nel caso in esame, va esclusa tuttavia nel totale difetto di prova dei danni asseritamente patiti.

#### 7. Spese di lite.

Le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese fra le parti. La c.t.u. espletata ha comunque accertato, come ricordato, un effettivo scostamento fra i tassi (indicato e concretamente applicato) con particolare riferimento al contratto di leasing immobiliare e le conseguenze giuridiche di detto scostamento sono tuttora oggetto di opinioni contrastanti in dottrina e giurisprudenza.

Disposta la compensazione integrale delle spese, la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. proposta da Ing Lease va necessariamente respinta.

Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido e in parti uguali nei rapporti interni.

#### **P.Q.M.**

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte dalle parti e compensa per intero fra le stesse le spese di lite, pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di entrambe le parti in solido e in parti uguali nei rapporti interni.

Così deciso in Brescia il 3.5.2021.

Il giudice

dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

